

**Capitolato per l'Assicurazione**

**ALL RISKS**



**ALLEGATO 2B**

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si deve intendere per:

<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova e regola l'assicurazione;
<b>CONTRAENTE</b>	L'AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia, che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta;
<b>ASSICURATO</b>	la Contraente e qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione;
<b>BROKER</b>	la AON S.P.A. alla quale la Contraente ha affidato l'incarico relativo alla gestione ed esecuzione dell'assicurazione
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>INDENNIZZO / INDENNITA'</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
<b>DANNO LIQUIDABILE</b>	il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
<b>SCOPERTO</b>	parte dell'ammontare del danno liquidabile che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile;
<b>FRANCHIGIA</b>	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	il massimo indennizzo/indennità dovuta dalla Società;
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

---

**1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

---

Il presente contratto ha validità dalle ore 00,01 del 01/07/11 alle ore 24,00 del 30/06/14 fatto salvo l'esercizio da parte della Stazione Appaltante, entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza del contratto, della opzione di proroga disgiunta.

Il contratto si risolverà di diritto, allo scadere di ogni periodo annuale a decorrere dalla scadenza del primo periodo(30/06/12), qualora sopraggiungesse l'aggiudicazione e conseguente affidamento dei servizi assicurativi a seguito dell'espletamento di gara unica regionale e/o su area vasta ovvero per sopravvenuta disposizione regionale anche nella ipotesi di autofinanziamento del rischio.

Si conviene inoltre che, in caso di rescissione del contratto prima della sua scadenza, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara.

---

**2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI**

---

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a tale data.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

---

**3 GESTIONE DEL CONTRATTO**

---

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker e' a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 8% (otto per cento) sul premio imponibile.

Le funzioni del broker attuale cesseranno alla scadenza del contratto di incarico; dopo tale scadenza subentrerà, anche agli effetti economici, il broker che sarà individuato a conclusione della indicenda gara.

---

**4**      **FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE  
DELL'ASSICURAZIONE**

---

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

---

**5**      **DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL  
RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE-  
DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, la Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, oltre ad eventuali vicinanze pericolose, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte, ristrutturazioni e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

---

**6**      **INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

---

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

---

**7**      **BENI NON INDICATI**

---

Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla voce "Beni Mobili".

---

## **8 DANNI PRECEDENTI**

---

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o della Contraente stessi.

---

## **9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

---

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

---

## **10 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

---

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

---

## **11 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO**

---

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'Articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

---

## **12 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

---

Le azioni e le ragioni nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

---

### **13 ONERI FISCALI**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

---

### **14 FORO COMPETENTE**

---

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

---

### **15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

### **16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

---

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm. e ii., la società assicuratrice aggiudicataria del servizio si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento da parte dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione della polizza. La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato", senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

---

## **17 COASSICURAZIONE E DELEGA**

---

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

---

## **18 CONTEGGIO DEL PREMIO**

---

Il premio, imposte governative vigenti incluse, è determinato dall'applicazione alla somma assicurate per ciascuna delle sotto riportate partite, dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura la Contraente é tenuta a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione.

Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

<b>Partita</b>	<b>Somme assicurate</b>	<b>Tasso lordo</b>
1	€ 143.522.800,00	%

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 C.C., nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative ion quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

Il capitale globale sopra dichiarato è stato determinato in base ai seguenti criteri:

- 1 - totale metri quadri (somma dei mq. di ogni piano) moltiplicato per il valore medio per metro quadro; quest'ultimo è dato dal costo medio per mq. per la ricostruzione a nuovo dei beni immobili, sommato al costo di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni mobili mediamente esistente per mq.
- 2 - mq. complessivi 113.819 x 1.2000,00 €/mq di valore a nuovo.

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato.

**ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE**

- 1 - La Contraente dichiara che il capitale globale assicurato con la presente polizza comprende il valore della totalità dei Beni Immobili e Mobili su cui ha un interesse assicurativo.
- 2 - La Società - in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non applicherà, qualunque sia il valore dei beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Articolo "Assicurazione Parziale".
- 3 - La Contraente è tenuta a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta entro il 30 aprile di ogni anno o entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti.
- 4 - La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme
  - a) risultanti da rivalutazione del costo medio per mq. (somma dei costi di ricostruzione e di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni immobili e mobili) dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, dovuta ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
  - b) derivanti da aumento dei mq. complessivi dovuto ad introduzione in garanzia, senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della Contraente, di beni comunque acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti ope legis; purché tali maggiori somme non superino il 30% del capitale globale indicato in polizza in base all'ultima dichiarazione.

**CAPITOLATO TECNICO** per le **ASSICURAZIONI** a favore  
dell'**AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori al 30%, l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.

5 - Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura della Contraente come previsto al punto 3).

Qualora, tuttavia, le maggiorazioni fossero superiori al 30% del capitale globale indicato in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.

6 - Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3-, per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti - rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo ad essi relativo. Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente / Assicurato, del documento di regolazione premio correttamente emesso.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Azienda, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

7 - La presente condizione è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta, resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8 - La presente condizione rimane inoperante se la Contraente non avrà ottemperato l'obbligo di dichiarazione, nei termini convenuti al punto 3-, e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6-, in base al capitale globale figurante in polizza maggiorato del 30%.

9 - Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non comporta alcuna altra deroga alle Condizioni di Assicurazione.

**NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

**19 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO**

---

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uopo preposto dalla Contraente, deve darne avviso alla Società, per il tramite del Broker, entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio competente ne sia venuto a conoscenza.

La Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell'Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

---

**20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE**

---

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

---

**21 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI**

---

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità Beni assicurati, oppure, qualora l'evento che ha causato il danno sia assicurato senza il disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, unicamente dei beni distrutti, danneggiati e/o perduti.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**CAPITOLATO TECNICO** per le **ASSICURAZIONI** a favore  
dell'**AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

---

## **22 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE**

---

Dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

---

## **23 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

---

1) Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alla Partita 1 si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- c) Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo "Pagamento d'indennizzo".

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del sinistro, si trovano in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
  - nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non sono intraprese entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- 2) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili non assoggettati ad imposte governative ex D.Lgs. 490/99 ovvero di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali Beni il valore assicurato è pari al valore che i Beni avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie per il restauro od il ripristino o per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte e/o danneggiate, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che i Beni danneggiati o distrutti avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 70% (settanta per cento) del valore del bene stesso.

Nel caso in cui la Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo determinato come alla precedente lettera a) ovvero pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro

---

## **24 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI**

---

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

---

## **25 VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO COPPIE – INSIEMI - SERIE**

---

Qualora esista una stima degli Oggetti d'Arte vale il disposto dell'Articolo 1908, II° comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascun bene il valore di cui alla stima.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l'ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro.

**Coppie – Insieme - Serie**

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di un danno ad un bene, od ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

---

**26 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E ANTICIPO SULLE  
INDENNITA'**

---

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila).

La Società adempirà all'obbligazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o della Contraente.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.

---

**27 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

---

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione della Contraente, a condizione che la Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che la Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

---

**28 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

---

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni.

Nel caso in cui trascorso tale termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione del nuovo contratto l'Assicuratore concede una proroga tecnica alle medesime condizioni economico - contrattuali in corso per il tempo strettamente necessario all'attivazione del nuovo contratto e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantaseiesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

---

**29 RENDICONTO**

---

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze 30 marzo di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
  
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia dell'evento, di indicazione del nominativo dell'Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

**CAPITOLATO TECNICO** per le **ASSICURAZIONI** a favore  
dell'**AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

---

**30 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI**

---

In caso di danno subito dai Beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

**BENI ASSICURATI**

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo dove diversamente indicato, di proprietà o comproprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati:

**BENI IMMOBILI**

Come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, intendendosi altresì per Beni Immobili i container, i palloni pressostatici e le tensostrutture, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione.

**BENI MOBILI**

Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, compresi: i Beni Elettronici ed i Beni Elettronici ad Impiego Mobile (Beni che per la loro particolare natura possono essere utilizzati in luoghi diversi) con i relativi programmi e dati; gli Oggetti d'Arte (quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico) qualora non assicurati con specifiche polizze; i Valori (monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore) nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte.

<b>Partita N°</b>	<b>Beni Assicurati</b>	<b>Somme assicurate</b>
1	Beni Immobili come da definizioni di cui sopra	€ 136.582.800,00
2	Beni Mobili come da definizioni di cui sopra	€ 6.940.000,00

**RISCHI INDENNIZZABILI**

---

**1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

---

La società indennizza tutti i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 200 metri da esse.

La Società risponde altresì delle/degli/dei:

---

**2 GUASTI**

---

causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un evento dannoso indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

---

**3 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE**

---

smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo. Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 250.000,00. Qualora detto importo percentuale risulti inferiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, la Società indennizza tale differenza sino alla concorrenza di un importo pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila). Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi, la Società pagherà fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 100.000,00 (centomila).

---

**4 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE  
DECORTICAZIONE**

---

dei Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

---

**5 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE**

---

di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

---

**6 COSTI PER IL COLLAUDO**

---

e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari a € 50.000,00 (cinquantamila) per singolo sinistro.

---

**7 ONERI DI URBANIZZAZIONE**

---

e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

---

**8 ONORARI E SPESE DI COMPETENZA DI PERITI**

---

di progettisti e di consulenti, effettivamente sostenute dalla Contraente o dall'Assicurato, rese necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate; nonché di ingegneri, architetti, consulenti e società di revisione che la Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza nonché la quota parte a carico della Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

---

**9 RICORSO TERZI**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per singolo sinistro di Euro 2.000.000,00, e ciò senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose dei Terzi stessi, da sinistro indennizzabile, a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o delega a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il legale rappresentante.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

---

**10 MAGGIORI COSTI**

---

sostenuti dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società risarcirà dette spese senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, pari a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila).

---

## **11 ESCLUSIONI**

---

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato;
- c) di smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione mancanza di locazione o godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
- e) guasti meccanici ad esclusione del fenomeno elettrico al "contenuto" e di quanto incluso nei Beni Elettronici;
- f) di deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarne, termiti, parassiti, insetti;
- g) di arrestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e delle relative fondamenta;
- h) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi e revisione di macchinari;
- i) di infedeltà dei dipendenti, salvo quanto espressamente incluso;
- j) verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori delle aree private, ad eccezione di quanto espressamente in garanzia con apposite condizioni (oggetti a condizioni speciali) ;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) a veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A., quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata, ad aeromobili e natanti;
- n) a veicoli di proprietà di terzi all'interno delle aree di pertinenza della Contraente.

Relativamente alle esclusioni di cui ai punti f) g) h) che precedono si precisa che le stesse saranno applicabili salvo che i danni non risultino provocati da un altro evento non altrimenti escluso.

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte non altrimenti esclusa.

Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti :

- a. il valore del terreno
- b. beni aventi valore artistico superiore ad Euro 40.000,00 per singolo bene
- c. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato
- d. collezioni in genere

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

---

**1 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI  
AMMINISTRATIVI E SANITARI**

---

Relativamente ai costi del materiale e delle operazioni manuali, anche svolte dal personale dipendente, e/o meccaniche e/o elettroniche per il rifacimento degli archivi, amministrativi e/o sanitari, distrutti o danneggiati o persi o sottratti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, documenti, anche contabili, fatture, registri, disegni, materiale meccanografico e/o sanitario, supporti di dati di apparecchiature elettroniche e/o elettromedicali e simili, gli stessi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 100.000,00 (duecentocinquantamila), fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo dell'indennizzo" della presente polizza.

---

**2 TERREMOTO**

---

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

---

**3 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI**

---

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni o allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere.

La Società non risponde dei danni subiti dai Beni Mobili posti in locali interrati e Seminterrati di Beni Immobili.

---

**4 EVENTI ATMOSFERICI**

---

Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili posti all'aperto non per loro naturale uso o destinazione;
- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del

---

## **5 SOVRACCARICO NEVE GHIACCIO**

---

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

---

## **6 EVENTI SOCIO POLITICI**

---

Danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi.

---

## **7 TERRORISMO SABOTAGGIO**

---

Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Sono esclusi i danni causati da inquinamento e contaminazione da materiali chimici e/o biologici utilizzati per compiere gli atti di terrorismo sabotaggio

---

## **8 COLLASSO STRUTTURALE**

---

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.

---

## **9 FENOMENO ELETTRICO**

---

Relativamente al fenomeno elettrico, la Società indennizza i danni causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza; sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché inconseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione.

---

## **10 BENI IN REFRIGERAZIONE**

---

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non

**CAPITOLATO TECNICO** per le **ASSICURAZIONI** a favore  
dell'**AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo.

---

## **11 GELO**

---

Relativamente ai danni di gelo subiti dai Beni Assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione o distribuzione di energia termica.

---

## **12 FURTO E RAPINA**

---

a) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di furto (come definito dall'Articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:

- ✓ per i Beni assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
  1. violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
  2. introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  3. in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari ad Euro 100.000,00 (centomila).
- ✓ per i Beni assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a Euro 5.000,00 (cinquemila); il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% con il minimo di un importo pari alla franchigia più avanti indicata per danni di furto e rapina.

c) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di rapina dei Beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali dei Beni Immobili contenenti i Beni assicurati quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi, sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione di una somma pari ad € 100.000,00 (centomila).

d) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto e rapina di Valori ed Oggetti d'Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società ne risponde sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione di una somma pari a € 15.000,00 (quindicimila).

- e) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto e rapina dei Beni assicurati e posti all'esterno dei locali di Beni Immobili (e non oggetto della delimitazione di cui al precedente punto), la Società non pagherà relativamente alla perdita dei Beni assicurati per furto e rapina importo maggiore di Euro 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.

Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila).

Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.

Relativamente ai guasti per l'introduzione nei luoghi ove sono riposti i Beni assicurati e relativamente agli atti vandalici subiti dai luoghi ove sono riposti i Beni assicurati, commessi dagli autori dei reati in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli, la Società ne risponde sino alla concorrenza di un importo pari ad € 10.000,00 (diecimila) per ciascun sinistro.

Resta convenuto che relativamente ai danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di Oggetto d'Arte e Valori, la società ne risponde sino alla concorrenza di Euro 50.000,00 (cinquantamila) e senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

Resta convenuto che relativamente alla globalità dei danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di cui sopra la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro 100.000,00 (centomila) e senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

---

**13 DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO**

---

In caso di liquidazione di sinistro la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo vengono automaticamente reintegrati di una somma pari a quella liquidata senza l'obbligo, per l'Azienda Contraente, della contestuale corresponsione del relativo rateo di premio.

Resta inteso tra le Parti che, alla scadenza annuale della polizza e comunque alla cessazione dell'effetto della polizza stessa, sarà cura della Società emettere appendice di "regolazione premio per avvenuto reintegro delle somme assicurate."

Il premio dovuto dalla Contraente sarà dotato dall'applicazione del tasso lordo (imposte governative vigenti comprese) di aggiudicazione della presente polizza alle somme pagate dalla Società, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie, calcolato sul periodo intercorrente

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

tra la data di liquidazione e la prima scadenza annuale di premio e, nel caso di anticipata risoluzione del contratto, la data di cessazione dell'effetto della polizza.

Il premio della suddetta appendice potrà essere pagata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata come data di avvenuto pagamento a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico – Finanziaria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

---

#### **14 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI**

---

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Esclusioni" la Società risponde dai danni conseguenti all'esistenza e/o impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato per le attività svolte.

---

#### **15 BENI ELETTRONICI**

---

Premesso che per beni elettronici si intendono, a mero titolo esemplificativo: i beni per l'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, i beni e le apparecchiature elettromedicali e di diagnostica, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici e/o elettromedicali, quali a titolo esemplificativo impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, diagnostica, terapia, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi compresi le relative parti accessorie e/o i loro componenti, i bei ad uso ufficio quali a titolo esemplificativo, telex, telefax, macchine calcolatrici, p.c. anche portatili, gli impianti di allarme e controllo in genere, ciò premesso :

- ✓ la Società indennizza i danni ai beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad Euro 150,00

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad Euro 200,00.

Sempre relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad Euro 500.000,00 col limite di Euro 100.000,00 per singolo bene Elettronico ad impiego mobile.

---

#### **16 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE**

---

1. La Contraente dichiara che le somma assicurata alla Partita 1 comprende il valore della totalità dei Beni Immobili e Mobili, costituenti la partita medesima, su cui ha un interesse

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

- assicurativo.
2. La Società, limitatamente alla partita sopra indicata ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono, non applicherà, qualunque sia il valore dei Beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'Articolo 1908 secondo comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Articolo 1907 del Codice Civile.
  3. La Contraente è tenuta a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta entro il 30 ottobre di ogni anno o entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti.
  4. La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme
    - a. le variazioni risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato od a modifica dei corsi monetari;
    - b. le variazioni derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite e le variazioni derivanti da alienazioni o riconsegna di enti assicurati.purché tali maggiori somme non superino il 30% del capitale globale indicato in polizza in base all'ultima dichiarazione.

Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori al 30%, l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.
  5. Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura della Contraente come previsto al punto 3).

Qualora, tuttavia, le maggiorazioni fossero superiori al 30% del capitale globale indicato in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.
  6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3-, per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti - rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo ad essi relativo. Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative.

Le differenze attive e passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente / Assicurato, del documento di regolazione premio correttamente emesso.
  7. La presente condizione è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta, resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

**CAPITOLATO TECNICO** per le **ASSICURAZIONI** a favore  
dell'**AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

8. La presente condizione rimane inoperante se la Contraente non avrà ottemperato l'obbligo di dichiarazione, nei termini convenuti al punto 3-, e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6-, in base al capitale globale figurante in polizza maggiorato del 30%.
9. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non comporta alcuna altra deroga alle Condizioni di Assicurazione.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

**SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**

<b>GARANZIE PRESTATE</b>	<b>SCOPERTI / FRANCHIGIE</b> (Sc.) (Fr.) per sinistro		<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b> (al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia)
<b>QUALSIASI EVENTO</b>	€ 500,00		€ 143.522.800,00
<b>SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE, SMANTELLARE ECC</b>			€ 250.000,00 per sinistro, ridotti a € 100.000,00 per i rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi
<b>SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE</b>			€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
<b>SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DI ROTTURE E GUASTI</b>	Fr. 500,00		€ 25.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
<b>COSTI PER IL COLLAUDO</b>			€ 50.000,00 per sinistro
<b>ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>			€ 150.000,00 per sinistro
<b>ONORARI E SPESE DI COMPETENZA DI PERITI</b>			€ 50.000,00 per sinistro
<b>SOMME DOVUTE A TERZI</b>			€ 2.000.000,00 per sinistro
<b>MAGGIORI COSTI</b>			€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
<b>COSTI DI RICOSTRUZIONE ARCHIVI</b>			€ 200.000,00 per sinistro
<b>TERREMOTO</b>	€ 25.000,00		€ 80.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

<b>INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI</b>	. € 25.000,00	€ 80.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
<b>EVENTI ATMOSFERICI</b>	. € 3.000,00	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione € 100.000,00 per eventi su vetrate , lucernari, manufatti di plastica e per fabbricati aperti ai lati per periodo di assicurazione
<b>GELO</b>		€ 200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
<b>SOVRACCARICO NEVE GHIACCIO</b>	Sc. 10% col minimo di € 2.000,00	€ 2.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
<b>EVENTI SOCIOPOLITICI</b>	. € 3.000,00	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
<b>TERRORISMO SABOTAGGIO</b>	Sc. 10% con il minimo di € 25.000,00 ed il massimo di € 100.000,00	€ 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
<b>COLLASSO STRUTTURALE</b>	Fr. € 5.000,00	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
<b>FENOMENO ELETTRICO</b>	Fr. € 3.000,00	€ 200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
<b>BENI IN REFRIGERAZIONE</b>		€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
dell'AOU "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA**

<b>FURTO E RAPINA</b>		Fr. € 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione con i seguenti limiti:
Furto senza scasso	20%		€ 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione,
Portavalori			€ 15.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto e rapina di Beni all'esterno			€ 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Compensi per ritrovamenti			€ 5.000,00 per sinistro
Guasti ladri			€ 10.000,00 per sinistro
Oggetti d'arte			€ 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori			€ 15.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni Elettronici		€ 150 elevata ad € 200 per i beni ad impiego mobile	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per i beni ad impiego mobile con un limite di € 100.000 per singolo bene ad impiego mobile